

Deliberazione n. <sup>131</sup> 2019/PRSE/Nove



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 26 settembre 2018*

*composta dai Magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Nove (VI);

VISTA la nota prot. n. 6095 del 05 luglio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell’esame del questionario;

VISTE la richiesta di proroga termini di riscontro formulata dall’Ente il 18 luglio 2018 e la nota di risposta prot. n. 6888 del 31 luglio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 6657 del 31 luglio 2018;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 46/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO



L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità



conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Nove (VI), la Sezione deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

### **Fondo rischi per contenzioso**

Dalle verifiche effettuate è emerso che l'Ente non ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo per contenziosi.

A seguito dei chiarimenti richiesti con nota istruttoria, l'Ente ha allegato le relazioni sullo stato delle cause pendenti, predisposte dal Segretario comunale in data 19 aprile 2017 e 25 luglio 2018, da cui non sembrano emergere particolari rischi di soccombenza o di richieste risarcitorie. L'Amministrazione, inoltre, informa di essere coperta da polizza assicurativa RC Patrimoniale che tutela l'Ente in caso di responsabilità conseguente a sentenze del Giudice civile e/o amministrativo.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione ritiene opportuno evidenziare



l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo cautelativo.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 del TUEL). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" che al punto 9.2 stabilisce che "*il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)*".

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "*fondo contenziosi*", curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "*fondo rischi*" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio per evitare che l'Ente si trovi sprovvisto di adeguate risorse nel momento in cui l'evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie non previste, richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente, volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili. Ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una involontaria programmazione di una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente "*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione.*"



*Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".*

### **Attività di contrasto all'evasione tributaria**

In relazione all'attività di contrasto all'evasione tributaria, come accertato in istruttoria, il grado di riscossione è risultato eccessivamente contenuto rispetto agli accertamenti.

L'Ente, al riguardo, ha evidenziato che *"...rispetto agli accertamenti IMU/ICI alla data odierna restano da riscuotere 72.959,26 euro rispetto agli iniziali 161.828,93. Per questi importi siamo nella fase della riscossione coattiva, la quale sta procedendo, anche se lentamente, in quanto i contribuenti con debito più elevato hanno chiesto la rateizzazione al concessionario (un contribuente risultava essere debitore di un importo superiore ad euro 80.000)".*

Pur prendendo atto delle motivazioni fornite e delle attività poste in essere dal Comune anche di recente, si rileva comunque una non adeguata efficienza nell'attività di riscossione delle entrate che, pertanto, è da rimodulare e riorganizzare. La Sezione ritiene opportuno evidenziare che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria costituisce una criticità che si ripercuote negativamente sulla gestione, ritardando, talvolta la realizzazione degli interventi programmati o comunque il mantenimento degli equilibri.

L'attività di riscossione dell'Ente sarà oggetto di costante monitoraggio da parte di questa Corte, non solo in occasione dell'esame delle risultanze dei rendiconti dei successivi esercizi.

### **Organismi partecipati**

Infine, con riferimento agli organismi partecipati ed in particolare alla società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl, totalmente partecipata dall'Ente, in favore della quale era stata deliberata nel 2012 una lettera di patronage forte oggetto di attenzione da parte di questa Sezione (Delibera n. 241/2017/PRSP), sono stati chiesti aggiornamenti in merito alla prevista cessione di quote, di cui alla Deliberazione Consiliare n. 38 del 28 settembre 2017.

L'Ente, in esito all'istruttoria, ha fornito le seguenti informazioni: *"Come indicato nella deliberazione consiliare n. 38 del 28/09/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs 175/2015", questo Ente ha avviato la procedura per l'alienazione della società "Pedemontana Patrimonio e Servizi srl uni personale", partecipata al 100%. La gara, per la quale avevano manifestato interesse 5 ditte, è poi andata deserta in quanto non sono pervenute offerte. In seguito alla nomina del nuovo Amministratore unico della società, si è dato mandato a quest'ultimo di relazionare in merito alle prospettive societarie e di mercato per definire l'eventuale nuova strategia di cessione della partecipazione. Solo recentemente si è venuti a conoscenza, inoltre della situazione economica e patrimoniale al 31.12.2017 delle società: "Pedemontana Patrimonio e Servizi srl uni personale" (in seguito anche "PPS"), partecipata dal Comune di Nove al 100%, e "Pedemontana Distribuzione Gas srl" (in seguito anche "PDG").*



*partecipata da PPS al 90,91% partecipazione indiretta del Comune di Nove.*

*I bilanci delle due società risultano nel 2017 entrambi in perdita (allegati 2 e 3). Le assemblee dei soci tenutesi entrambe il 29 giugno 2018, hanno approvato i rispettivi bilanci con le sotto riportate decisioni: PPS: perdita di euro 188.117, dispone di riserve consistenti, ha un patrimonio netto al 31.12.2017 di euro 1.678.561 ed ha deliberato "... di riportare a nuovo la perdita".*

*Con successiva assemblea dei soci del 27 luglio 2018 è stato poi deliberato "di utilizzare la riserva straordinaria a copertura della perdita dell'esercizio precedente", dando anche alcuni chiarimenti sulla situazione della partecipata PDG e sulle decisioni assunte in merito alle perdite di quest'ultima (si rinvia all'allegato 4 e 5); PDG: perdita di euro 116.484, a causa della perdita al 31.12.2017 ha un patrimonio netto negativo di euro 22.179, ha deliberato l'approvazione del bilancio, con voto negativo del socio di minoranza, ed ha incaricato "il Presidente, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. di convocare senza indugio l'assemblea straordinaria per il ripristino del capitale sociale minimo legale.". Con assemblea straordinaria del 27 luglio 2018 l'assemblea dei soci ha deliberato di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale, come da certificazione del notaio, dr. Giuseppe FIETTA, di Bassano del Grappa (VI) (allegato 6). Durante le assemblee ordinarie del 29.06.2018 sono stati nominati nuovi organi di amministrazione (amministratore unico) in sostituzione dei precedenti, dimissionari. Lo scrivente Sindaco, dopo corrispondenza con il precedente amministratore delle società, già da fine 2017, con cui invita lo stesso a fornire alcuni chiarimenti, dopo l'assemblea ed i suddetti fatti, in data 18 luglio 2018, ha inviato al nuovo amministratore unico di Pedemontana Patrimonio e Servizi srl le indicazioni circa gli atti da compiere nel prosieguo, chiedendo di fornire "entro i primi giorni di settembre un approfondimento e una valutazione aggiornata sulle prospettive delle società PPS e PDG ..." (allegato 7)*

*Il revisore, ricevuti in data 19.07.2018 i bilanci sopra citati, insieme alle relazioni dei sindaci-revisori e ai verbali di assemblea, ha chiesto un prossimo incontro-confronto congiunto con gli organi delle società e con i rappresentanti dell'Ente per un approfondimento delle informazioni disponibili, non avendo avuto prima notizie che facessero prospettare tali risultati ed i relativi importi. Il revisore, in generale, ha raccomandato che si verificchino le cause delle perdite, la presenza di eventuali responsabilità, un aggiornamento sulla situazione economica e patrimoniale ed una previsione aggiornata del risultato economico 2018, verificando il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa per tale specifica situazione, anche al fine di garantire la legittimità dei comportamenti ed atti che saranno adottati in futuro.*

*Allo scopo, altresì, di poter fornire a Codesta Spettabile Corte informazioni aggiornate, nel limite del possibile, il revisore ha chiesto ed ottenuto dal nuovo amministratore una anticipazione sulla situazione delle società rilevata sino alla data odierna, che è stata riportata nelle allegate comunicazioni (allegato 8). In merito alla lettera di patronage si precisa quanto segue: Al 31/12/2017, nel bilancio di PPS srl, il debito residuo, quota capitale, del mutuo chirografario garantito dalla lettera di patronage forte rilasciata dal Comune di Nove nell'anno 2012, è pari ad*



€ 72.651,69. Tale mutuo si estinguerà nel 2022. La lettera di patronage è stata sottoscritta a copertura del mutuo di iniziali € 140.000,00, volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul quale l'Ente mantiene, al momento, l'obbligo di garanzia solo per la quota residua ancora da rimborsare, pari ad € 72.651,69.

*Gli scriventi si riservano di trasmettere, appena disponibili, le sopra indicate relazioni aggiornate e qualsivoglia altra notizia ritenuta di interesse per Codesta Spettabile Corte”.*

Seppur dalla risposta istruttoria sembra emergere che l'Ente non abbia subito ripercussioni sui propri equilibri nell'esercizio in esame, considerati tuttavia gli aggiornamenti forniti e le criticità prospettate per i successivi esercizi, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Gli obblighi e le cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno, nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica e, dunque, solo indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

La Sezione, nel prendere atto degli aggiornamenti sopra esposti, raccomanda un attento monitoraggio delle procedure di dismissione, riservandosi eventuali verifiche negli esercizi successivi

#### PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Nove (VI), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- raccomanda all'Amministrazione comunale, a titolo prudenziale, di proseguire nell'attività di monitoraggio dei contenziosi al fine di valutare l'opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett.h), punto 5.2, All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- raccomanda, altresì, di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria e richiama, a tal fine, l'attenzione del Responsabile del servizio finanziario e del Segretario Comunale;
- raccomanda, infine, in considerazione delle criticità rilevate in merito alla situazione finanziaria degli organismi partecipati citati in parte motiva, una costante attività di monitoraggio dello stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione e di valutare attentamente le future scelte di *governance* delle proprie partecipazioni, ponendo in essere ogni iniziativa finalizzata alle attività di controllo;




- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Nove (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi  


IL PRESIDENTE

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **22 MAG. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Letizia Rossini  
